

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 172 Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite.

1. Nel caso previsto dall'articolo [618](#) del codice, il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezione unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.